

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
(Prov. di L'Aquila)

IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI
“ TARI “**

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 7/2018 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C.
..... DEL.....*

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Istituzione della TARI

TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Art. 3 Presupposto

Art. 4 Esclusioni

Art. 5 Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili

Art. 6 Base imponibile

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 Commissurazione del tributo

Art. 8 Costo di gestione – Piano Finanziario

Art. 9 Categorie di utenza

Art. 10 Tariffe per utenze domestiche e non domestiche – Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività

Art. 11 Riduzioni per particolari condizioni d'uso

Art. 12 Indicazione agli utenti per raccolta differenziata

Art. 13 Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 14 Determinazione e decorrenza del tributo

TITOLO IV - DICHIARAZIONI

Art. 15 Dichiarazione iniziale e di variazione

Art. 16 Dichiarazione di cessazione

Art. 17 Modalità di presentazione delle dichiarazioni

TITOLO V - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 18 Disciplina del tributo giornaliero

TITOLO VI - RISCOSSIONE, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 19 Funzionario responsabile del tributo

Art. 20 Riscossione ordinaria

Art. 21 Accertamenti

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Riscossione coattiva

Art. 24 Ravvedimento

Art. 25 Rateazioni

Art. 26 Sospensione e differimento dei termini

Art. 27 Sgravi e rimborsi

Art. 28 Contenzioso

Art. 29 Annullamento in autotutela

Art. 30 Diritto di interpello

Art. 31 Modalità di gestione del tributo

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'Imposta Unica Comunale " IUC " limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti " TARI " di cui alla Legge n. 147/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2

Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI (Tassa sui Rifiuti) in sostituzione del precedente tributo " TARES ".

La TARI è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; tale servizio è svolto in regime di privativa pubblica da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio comunale in conformità alla vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani si fa riferimento all'elenco riportato nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con atto C.C. n. 32/2013. I rifiuti elencati nell'atto citato e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 25 Kg./mq. ovvero 0,2 mc./mq.

Sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

Non sono compresi, i rifiuti assimilati destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

TITOLO II

PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 3

Presupposto

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Salvo quanto specificato nel successivo articolo 4, sono soggetti al tributo:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali;

b) tutte le aree scoperte operative, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, **l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.**

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 **Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito talune fattispecie di esclusione dal tributo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente, come detto, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora.

L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

5. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo di cui al successivo articolo 6 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese, in base alle disposizioni vigenti in materia, il produttore dei rifiuti stessi.

Tra queste si annoverano:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;

7. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo della superficie di cui al precedente comma 6 deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi e la tipologia degli stessi, allegando idonea documentazione relativa al trattamento degli stessi.

8. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie assoggettabile al tributo di cui al comma 6, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività:

- a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
- b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
- c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
- d) macellerie e pescherie = 15%

Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da

quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.

9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

10. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione dal tributo decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 5

Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Il tributo è dovuto al Comune di Magliano de' Marsi in relazione ai locali ed alle aree scoperte operative assoggettabili al tributo medesimo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie del locale o dell'area, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.

2. Il tributo è dovuto da chiunque, diverso dal Comune, possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dallo stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

4. Per le parti comuni del condominio, di cui al comma 3 del precedente articolo 4, il tributo è dovuto ~~da~~ coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

5. Il tributo può essere corrisposto dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del possessore gli obblighi tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.

6. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 4.

2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la

superficie assoggettabile al tributo di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare al tributo è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate per i precedenti prelievi sui rifiuti.

5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile al tributo dei locali compresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

TITOLO III DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 Commisurazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti avvalendosi altresì dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

3. Per la commisurazione del tributo relativo ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del d.l. n. 248/2007, che prevede la corresponsione del tributo da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in proporzione alla consistenza della popolazione

Articolo 8 Costo di gestione – Piano finanziario

1. Il gettito della componente rifiuti del tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 4 del precedente articolo 7, è invece sottratto da tali costi.

2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999.

3. I costi del servizio comunale di gestione dei rifiuti sono individuati annualmente dal Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 dal gestore del servizio medesimo e da questi trasmesso al Comune entro il 31

ottobre di ciascun anno.

4. Il Piano finanziario deve, in particolare, indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Articolo 9 **Categorie di utenza**

1. La tariffa di cui al precedente articolo 7 è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di cui al precedente articolo 3, secondo i seguenti criteri:

a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale alla data di elaborazione del ruolo annuale con efficacia delle variazioni intervenute nel corso del periodo successivo a decorrere dall'anno seguente;

b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente si assume come numero di occupanti pari ad due;

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.

5. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la componente rifiuti del tributo secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi.

Articolo 10 **TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE** **COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'**

1. **Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche** trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.;

2. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella 1/b; per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6 e C7 e i fabbricati utilizzati come rimessa di mezzi e prodotti agricoli.

3. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero

degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella n. 2;

4. I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e per la parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche sono determinati rispettivamente come da tabella 1/b e tabella 2.

5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune alla data di elaborazione del ruolo ordinario compresi i dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi.

6. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche non viene applicata agli immobili accessori.

Tabella 1/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,66	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

7. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

8. I coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche sono riportati nella tabella 3/b.

9. I coefficienti di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sono riportate nella tabella 4/b.

Tabella 3/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

Tabella 4/b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/m² anno	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,95	15,43

10. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

11. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la

tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

12. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la stessa.

13. Le tariffe relative alle utenze domestiche ed alle diverse categorie delle utenze non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.

14. con il provvedimento di approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle tariffe annuali "TARI" il Consiglio Comunale stabilisce:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche;
- i coefficienti Ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), Kc (coefficiente potenziale produzione) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq annuo) previsti dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa e quota variabile;
- categorie di utenze aggiuntive per particolari condizioni d'uso non rinvenibili nelle categorie previste nelle sopra riportate tabelle 1/b e 4/b di utenze domestiche e non domestiche;
- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo "TARI".

Articolo 11

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:

a) è ridotta del 20% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza. Tale riduzione viene concessa ma il comune si riserva di effettuare i necessari accertamenti per la verifica delle condizioni di applicazione;

b) è ridotta del 20% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) è ridotta del 20% nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

2. Le riduzioni di cui al comma 1, non sono cumulabili tra loro, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e dei dati in possesso del comune. Tali riduzioni hanno effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 15. In caso di presentazione di dichiarazione iniziale o di variazione oltre tale termine le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicheranno dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti.

3. Nel caso in cui vengono meno le condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 15. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 12

Indicazione agli utenti per raccolta differenziata

1. Tutti gli utenti sono chiamati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Tutti gli utenti, al fine di evitare disgridi nello svolgimento del servizio e nella conseguente gestione del tributo, hanno obbligo di:
 - a) provvedere al ritiro dei mastelli da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti subito dopo la presentazione della dichiarazione di iscrizione a ruolo TARI;
 - b) regolarizzare l'intestazione dei mastelli in caso di variazione di intestazione dell'utenza TARI;
 - c) provvedere alla riconsegna dei mastelli presso il gestore del servizio di igiene urbana il quale rilascerà debita ricevuta dell'avvenuta restituzione. Tale ricevuta dovrà necessariamente essere allegata alla dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI da presentare al competente ufficio tributi.Detti adempimenti sono necessari poiché i mastelli sono dotati di appositi micro chip direttamente correlati con l'intestatario dell'utenza TARI.

Articolo 13

Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Come stabilito nell'apposito Regolamento comunale, il servizio di gestione dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.
2. In caso di mancato svolgimento di fatto di una delle attività comprese nel servizio o di svolgimento della stessa in grave violazione della disciplina di riferimento, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).
3. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma 2, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
4. La riduzione di cui al comma 2, non cumulabile con le riduzioni di cui al precedente articolo 11, è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
5. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione dal tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), con eventuale rimborso delle somme già corrisposte, a seguito di presentazione di apposita

dichiarazione, contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nelle percentuali stabilite nei commi 2 e 5.

Articolo 14

Determinazione e decorrenza del tributo

1. Il tributo dovuto da ciascun contribuente è determinato sulla base della tariffa unitaria annua dell'utenza e della categoria di appartenenza, tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.
2. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni ubicate nel territorio comunale si applica la sola quota fissa e per i medesimi locali non accessori e pertinenziali di tali abitazioni la quota variabile si applica in ogni caso una sola volta. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.
3. L'obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e cessa dal giorno successivo a quello in cui il presupposto è venuto meno, salvo quanto disposto al comma 3 del successivo articolo 16.
4. Il tributo, è dovuto in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si sono protratti il possesso, l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. Le variazioni del tributo conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modifica si è verificata, salvo quanto disposto alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 9 ed al comma 3 del successivo articolo 17.

TITOLO IV

DICHIARAZIONI

Articolo 15

Dichiarazione iniziale e di variazione

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune dichiarazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione; in caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree dichiarati **da** cui consegua un diverso ammontare del tributo (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione dal tributo o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc.). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione di variazione, entro 90

giorni dalla data in cui la modifica si è verificata; in caso di modifica verificatasi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modifica *da* cui consegua una riduzione del tributo sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modifica. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la modifica si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) Utenze domestiche

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;

3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;

4) per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali e le aree;

5) ipotesi di esclusione dal tributo e ipotesi di riduzioni applicabili;

6) data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione ovvero modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate;

7) generalità del precedente possessore, occupante o detentore, se conosciute;

8) contestuale cessazione di un precedente possesso, occupazione o detenzione;

b) Utenze non domestiche

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;

3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione e loro partizioni interne;

4) i dati richiesti per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 8) della lettera a).

5. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo qualora il dato sia altrimenti ricavabile dall'ufficio tributario comunale. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito dall'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.

6. La dichiarazione è redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati dall'ufficio al primo giorno feriale successivo.

7. Nel caso di possesso, occupazione o detenzione in comune di un locale od area, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti passivi.

8. Nel caso di locali compresi nella medesima unità immobiliare, utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal proprietario, se anche utilizzatore di parte dell'unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all'intera unità immobiliare.

9. La dichiarazione delle persone fisiche è sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, purché munito di apposita delega scritta, da un parente; la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 1 del successivo articolo 17.

10. La dichiarazione è sempre rettificabile attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrono i presupposti.

11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

Articolo 16 **Dichiarazione di cessazione**

1. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;

3) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione medesima.

3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

5. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

6. Anche per la dichiarazione di cessazione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del precedente articolo 15.

Articolo 17

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:

- a) all’Ufficio protocollo del Comune;
- b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
- c) via fax; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione;
- d) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna.

2. Salvo l’identificazione del dichiarante da parte del funzionario comunale in caso di presentazione direttamente all’ufficio tributario, alla dichiarazione deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.

3. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’ufficio tributario comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale comunale sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.

TITOLO V

TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 18

Disciplina del tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati prodotti da soggetti che, nell’ambito dell’intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

3. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione.

4. L’importo del tributo da corrispondere è arrotondato all’euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 2,00.

5. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compreso il pagamento della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e del tributo provinciale.

7. Gli uffici comunali competenti e quelli addetti alla vigilanza segnalano all’ufficio tributario tutte le occupazioni abusive riscontrate.

TITOLO VI **RISCOSSIONE, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

Articolo 19 **Funzionario responsabile del tributo**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile del tributo ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative al tributo.

Articolo 20 **Riscossione ordinaria**

1. Il tributo dovuto per l'anno di riferimento è riscosso in via ordinaria mediante la formazione da parte del Comune di liste di carico nominative e l'invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti. La notificazione degli avvisi di liquidazione viene effettuata con spese di notificazione a carico dei destinatari.
2. Gli avvisi di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo , contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie assoggettata al tributo dei locali e delle aree per i quali il tributo medesimo è dovuto, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate, le scadenze di pagamento. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto.
3. L'importo del tributo è liquidato dal Comune sulla base delle liste di carico dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, nonché di ogni altro dato in suo possesso.
4. La riscossione è effettuata alle scadenze stabilite nell'atto consiliare di approvazione delle tariffe. Le scadenze sono indicate negli avvisi, con possibilità per il contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, entro la scadenza della prima rata; eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Qualora i termini di versamento scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
5. In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare del tributo, gli importi in aumento saranno riscossi mediante emissione di appositi avvisi o unitamente al tributo relativo all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati nel tributo dovuto per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.
6. La riscossione del tributo è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato dai contribuenti tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite modello F24.
8. Unitamente al tributo è riscosso dal Comune il tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale medesimo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

9. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e del tributo provinciale, è inferiore a € 10,00. Tale importo minimo deve essere riferito al tributo complessivamente dovuto e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

Articolo 21 **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Per gli avvisi d'accertamento notificati a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale limite d'importo non opera in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, con riferimento al medesimo periodo d'imposta o a periodi d'imposta diversi.

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

5. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 20.

6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il Comune può:

a) rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non

altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;

b) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ⁽⁶⁾ ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 7 del precedente articolo 5 la presentazione dell'elenco dei possessori, occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, con obbligo per tali soggetti di rispondere entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta;

c) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;

d) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del Territorio;

e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale, anche di soggetti pubblici o privati con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile medesimo e con preavviso di almeno 7 giorni.

7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile .

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali compresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dal tributo.

9. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributario comunale le banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente).

10. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento del Comune e secondo quanto disposto al comma 6 del successivo articolo 22.

Articolo 22 Sanzioni

1. Per l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di tributo in caso di accertamento dell'Ufficio verrà applicata la sanzione amministrativa del 30% della tassa non versata.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale e di variazione, anche relativamente ad uno solo dei locali o delle aree posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa minima del 100% della tassa dovuta e non versata.

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante, sottoscrizione, ecc.).

3. Se la dichiarazione è infedele verrà applicata la sanzione amministrativa minima del 50% della maggiore tassa dovuta e non versata.

Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (identificativi catastali, superficie, ubicazione, destinazione d'uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 6 del precedente articolo 21 o in caso di mancata indicazione nella dichiarazione di un dato diverso da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 472/1997e successive modificazioni e integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni adottate con regolamento comunale per l'applicazione delle stesse.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

b) quando la violazione consistente nella mancata presentazione della dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 15 è sanata spontaneamente entro il 31 gennaio successivo all'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;

c) quando una violazione diversa da quella di cui alla lettera b), con esclusione di quella di cui al comma 1, è sanata spontaneamente entro 15 giorni.

7. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.

Articolo 23 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.

2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 24 **Ravvedimento**

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 22 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta sulla base delle disposizioni adottate con il regolamento comunale per l'applicazione delle stesse.

3. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente da corrispondere si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 20.

Articolo 25

Rateazioni

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero del tributo arretrato, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime:

- 2 rate per somme inferiori a € 500,00
- 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
- 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
- 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
- 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
- 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00

2. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione può essere concessa anche in rate costanti con scadenza bimestrale.

3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.

5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.

Articolo 26

Sospensione e differimento dei termini

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi.

Articolo 27

Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.
3. Non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di tributo annuale, comprensivo della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, di importo inferiore a € 10,00.
4. Se non diversamente richiesto dal contribuente e se risulta possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di tributo o che dallo stesso saranno dovute a tale titolo per le annualità immediatamente successive.

Articolo 28 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di l'Aquila secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 27 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 29 **Annulloamento in autotutela**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia .
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni.

5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 30 **Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.

Articolo 31 **Modalità di gestione del tributo**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del tributo in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale

competente, l'accertamento e la riscossione coattiva del tributo mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 32 **Disposizioni finali**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.
- 2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 201/2011, al D.P.R. n. 158/1999, alla L. n. 296/2006, al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti ed ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.
- 3.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento si applica quindi la normativa statale o regionale.

